



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE E IGIENE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-151.4.0.-37

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di Settembre il sottoscritto Prandi Michele in qualità di dirigente di Direzione Ambiente E Igiene, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 31 maggio 2017:
"ADOZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO (PUO) RELATIVO AL
SETTORE 3B DEL DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE N. 06 – NUOVA SESTRI P. –
DEL VIGENTE PUC AI SENSI DELL'ART. 51 DELLA LEGGE URBANISTICA
REGIONALE N. 36/1997 E S.M.I."
Valutazione di Assoggettabilità della Direzione Ambiente e Igiene e trasmissione alla
Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti.

Adottata il 19/09/2017
Esecutiva dal 19/09/2017

19/09/2017	PRANDI MICHELE
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE E IGIENE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-151.4.0.-37

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 31 maggio 2017: “ADOZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO (PUO) RELATIVO AL SETTORE 3B DEL DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE N. 06 – NUOVA SESTRI P. – DEL VIGENTE PUC AI SENSI DELL’ART. 51 DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE N. 36/1997 E S.M.I.”. Valutazione di Assoggettabilità della Direzione Ambiente e Igiene e trasmissione alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti.

IL DIRETTORE

Richiamati:

- il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 32/12 e s.m.i. ad oggetto “Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”;

Considerato che:

- con nota prot. n. PG/2017/197315 del 06/06/2017 la Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti della C.A. ha trasmesso alla Direzione Ambiente e Igiene la deliberazione relativa all’oggetto ai fini delle valutazioni ed iniziative di competenza;
- con nota prot. n. PG/2017/213004 del 16/06/2017 la Direzione Ambiente e Igiene ha invitato gli enti Regione Liguria, Città Metropolitana e ARPAL, IReti S.p.A., nonché all’interno della C.A. gli uffici delle strutture Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, Settore Urbanistica, Ufficio Geologico, Direzione Mobilità, Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi, Struttura di Staff Energy Manager, e infine i propri Ufficio Acqua, Ufficio Aria, Ufficio Bonifiche, Ufficio Rifiuti e Ufficio Rumore, a formulare il parere relativo agli aspetti di competenza;

Visto il parere formulato da ARPAL con propria nota n. 20836 del 17/07/2017 preso in carico dalla Direzione Ambiente Igiene con prot. n. PG/2017/254050 del 18.08.2017, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visto altresì il parere, per gli aspetti ambientali, della struttura U.O.C. Suolo della Direzione Ambiente e Igiene che ha osservato quanto segue:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

“Relativamente alla richiesta di parere per l'intervento in oggetto, si rileva un previsto cambio di destinazione d'uso dell'area, da industriale a residenziale. In tali casi la Regione Liguria con nota PG/2009/144150/2009/413.1.1.2/30 ha disposto la necessità di una indagine ambientale atta a verificare la conformità dei terreni alle CSC - concentrazioni soglia di contaminazione- di cui alla colonna A (destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale) della tabella 1 nonché la conformità delle acque sotterranee alle CSC di cui alla tabella 2, entrambe dell'allegato 5 al titolo V parte IV del D. Lgs 152/06. Si sottolinea l'opportunità di ricercare, nelle acque sotterranee, anche i composti alifatici clorurati, cancerogeni e non.”;

Considerato che:

- con nota prot. n. PG/2017/279343 del 09/08/2017 la Direzione Ambiente e Igiene ha portato a conoscenza della proponente ECOSEI S.r.l. i pareri sopra indicati, informandola altresì della possibilità di presentare eventuali osservazioni;
- con nota prot. n. T.17.0283 del 31/08/2017 dallo Studio Canepa Associati è pervenuta alla scrivente Direzione una relazione redatta e sottoscritta dal Dott. Chimico Eugenio Piovano di Genova, quale documento recante le osservazioni della proponente ECOSEI S.r.l., presa in carico dalla Direzione Ambiente Igiene con prot. n. PG/2017/309051 del 11.09.2017, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Valutati ai sensi dell'art. 13 L.r. n. 32/2012 smi i pareri forniti dagli enti ed uffici coinvolti nel procedimento nonché la documentazione pervenuta successivamente ;

Visto l'art. 179 del D. Legislativo 267/00;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo 267/2000;
- l'art. 3 del decreto legislativo 165/2001;
- gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova;

DETERMINA

- 1) ai sensi dell'art. 13 L.r. n. 32/2012 smi, di non assoggettare alla procedura di VAS di cui Titolo II della L.r. n. 32/2012 il PUO relativo al settore 3B del distretto di trasformazione n. 06 – Nuova Sestri P. – del vigente PUC, a condizione che:
 - a) allo scopo dell'ulteriore perfezionamento del PUO (approvazione), le norme di attuazione del PUO stesso vengano integrate con l'obbligo di eseguire un'indagine ambientale di verifica, comprese le aree da cedere a standard urbanistici, da parte del soggetto esecutore con la conseguente eventuale attivazione delle previste procedure di bonifica;
 - b) le suddette norme di attuazione contengano l'indicazione, in fase di progettazione degli interventi specifici, di adeguare l'edificio nel suo complesso al raggiungimento dei richiesti “Requisiti acustici” di cui al D.P.C.M. 05.12.1997, in conformità alla D.C.C. n. 38/2017, di variante alla classificazione acustica, adottata dal Comune di Genova e approvata dalla Città Metropolitana con atto n. 1396/2017 del 23 giugno.
- 2) per quanto precedentemente esposto, di trasmettere alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Progetti della C.A. i pareri e le osservazioni relative di cui sopra che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Direttore
Ing. Michele Prandi

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



STUDIO CANEPA ASSOCIATI

PROTOCOLLO n° T.17.0283
COMMESSA n° C 00242

scortesia@comune.genova.it

Spett.le

COMUNE DI GENOVA

- DIR. URB. - S.U.E. E GRANDI PROGETTI -
- SETTORE URBANISTICA -
- **SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE** -
Via di Francia n° 1
- 16149 - Genova

viavasambiente@comune.genova.it

Spett.le

COMUNE DI GENOVA

- DIREZ. AMBIENTE E IGIENE -
SETTORE AMBIENTE - UFFICIO VAS -
Via di Francia n° 1
- 16149 - Genova

srigheschi@comune.genova.it

Genova lì, 31.08.2017

OGGETTO: Prog. S.U. n° 62/2017 - CONF. DI SERVIZI ART. 10 COM. 2 - LR n° 10/2012
Rifunionalizzazione dell'immobile Ex Tarringthton in Via Calda 5 a Genova Sestri P.
finalizzata all'attivazione di nuova RSA ad alta e media intensità assistenziale e ad indirizzo
psichiatrico ed approvazione del P.U.O. del Settore 3b - Distretto n° 6 - "Nuova Sestri Ponente".

ARGOMENTO: - TRASMISSIONE CHIARIMENTI SU VS. NOTA - SETTORE AMBIENTE - UFFICIO
VAS - PROT. 2793437VAS DEL 09.08.2017 -

In riferimento al progetto in oggetto e nello specifico a quanto contenuto nella Vs. in argomento
di cui si è argomentato durante l'incontro svoltosi presso i Vs. uffici in data 30.08 u.s.,
unitamente alla presente si trasmette la **nota di osservazioni e chiarimenti** redatta e sottoscritta
dal *Dott. Chim. E. Piovano* di Genova.

La documentazione viene anticipata via e-mail per comodità. Segue inoltre identica
documentazione su supporto cartaceo.

Nella speranza di essere stato esauriente restando comunque a disposizione per eventuali
ulteriori chiarimenti si rendessero necessari colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.

STUDIO CANEPA ASSOCIATI
Maurizio Canepa



Genova, 31 Agosto 2017

COMUNE DI GENOVA
P.U.O. SETTORE 3B DEL DISTRETTO 06 DI P.U.C.
OSSERVAZIONI ALLA NOTA COMUNE
PROT. 2793437/VAS

Con riferimento alla nota in epigrafe si riportano nel seguito le osservazioni nel merito.

In relazione al parere della U.O.C. Suolo, di cui è riportato uno stralcio nella nota citata, si conviene, in linea di principio, sulla necessità che sia eseguita un'indagine ambientale atta a verificare la conformità dei terreni alle CSC pertinenti alla destinazione d'uso prevista.

In effetti, nello stesso Rapporto Preliminare (pag. 15), si suggerisce l'opportunità di *“introdurre l'obbligo di eseguire una indagine ambientale di verifica da parte del soggetto esecutore con la conseguente eventuale attivazione delle previste procedure di bonifica”* nelle Norme di Attuazione del PUO.

Tale soluzione, preso atto che non sono state eseguite indagini in fase di redazione del PUO, può consentire di proseguire l'iter di approvazione urbanistica, evitando ingiustificati ritardi, rispondendo al contempo pienamente alle esigenze di tutela ambientale.

Tra l'altro, l'inserimento nelle Norme di Attuazione, rafforza la coerenza dell'obbligo rispetto ad una semplice, per quanto autorevole, Circolare della Regione interpretativa di una norma (statale) richiamata nel parere.

L'esecuzione dell'indagine in questione potrà essere eseguita, nelle more dei tempi di approvazione del PUO e comunque prima del rilascio dei permessi a costruire, in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale 10/2009.

Si rileva in ogni caso che, le eventuali problematiche di bonifica, tenuto conto delle lavorazioni svolte e del fatto che il perimetro del PUO interessa un'area marginale del comparto industriale adibita a centro direzionale, non sono certamente di portata tale da comportare impatti permanenti a livello del tessuto urbano circostante.

La stessa problematica dei solventi clorurati in falda, trattata nel verbale di riunione in allegato alla nota, risulta di rilevanza assai modesta se è vero che *“è possibile ipotizzare che, almeno buona parte di essi (dati), considerata l’incertezza analitica, possano essere considerati conformi ai limiti di legge in analogia con quanto spesso riscontrato dal laboratorio ARPAL”*.

Nel parere ARPAL, anch’esso in allegato alla nota, sono evidenziate tre tematiche: Aria, Rumore e Suolo/Bonifiche.

Rispetto a quest’ultima valgono le considerazioni di cui sopra.

Per quanto riguarda il tema “Rumore”, si rileva che, con atto n. 1396/2017 del 23 giugno, la Città Metropolitana ha approvato la variante alla classificazione acustica “dell’area ex direzionale di via Calda e di area già occupata dalla scuola media A.Volta-Gramsci” così come adottata con D.C.C. n. 38/2017 del Comune di Genova.

Indubbiamente, la riclassificazione approvata risulta particolarmente sfidante in quanto comporta, come peraltro rilevato nel Rapporto Preliminare (pag. 19), la necessità, in fase di progettazione, di “interventi specifici di adeguamento dell’involucro edilizio finalizzati al raggiungimento dei requisiti richiesti”. Tali interventi sono appunto demandati ad una fase successiva rispetto a quella di PUO.

In ogni caso, anche nel parere di ARPAL, non vengono espresse valutazioni contrarie alla fattibilità degli interventi di cui sopra, unico aspetto rilevante rispetto alla procedura in corso.

Più complessa è la problematica concernente il tema “Aria”. Nel Rapporto Preliminare sono forniti gli elementi salienti relativi a tale aspetto:

- l’esistenza di una criticità che interessa l’intero agglomerato di Genova;
- il fatto che l’intervento in esame incide potenzialmente su due delle “fonti emissive” individuate dal Piano di Tutela della qualità dell’aria: il traffico ed il riscaldamento domestico.

Rispetto a quest’ultimo, nel Rapporto preliminare (pag. 20), si da conto delle soluzioni progettuali (meglio dettagliate nella specifica relazione “Tipologia e consistenza degli impianti – Energie rinnovabili”) che consentono di quantificare, in termini di CO2 evitata, le azioni di mitigazione individuate.

Per quanto riguarda il traffico, già nell'ambito della procedura di VAS relativa al PUC¹, era stato evidenziato, relativamente al tema della qualità dell'aria, che non si erano valutati: *“i potenziali effetti in termini di spostamenti attratti e generati che le previsioni di piano potrebbero produrre sul sistema della mobilità e quindi sulla qualità dell'aria, con particolare riferimento ai nuovi attrattori urbani (es. grandi strutture di vendita che richiamano quote elevate di mobilità individuale motorizzata) e a quelle direttrici infrastrutturali già caratterizzate da elevati flussi di traffico”*.

La considerazione di cui sopra ha portato, da un lato ad introdurre, nelle Norme di Attuazione del PUC², una prescrizione che prevede che i PUO *“devono contenere uno studio di traffico esteso ad un ambito territoriale significativo, che confermi la capacità della rete infrastrutturale esistente e di previsione, connessa alle nuove trasformazioni, di supportare i carichi di traffico indotti dall'insediamento delle nuove funzioni”*, dall'altro a rinviare alla fase attuativa la soluzione delle criticità non risolte dal PUC³.

Gli elaborati di PUO sono stati a tale scopo integrati con la Relazione *“Studio di valutazione funzionale di un nuovo collegamento viario tra via dell'Acciaio e via Ludovico Calda a Genova Sestri”* a firma dell'Ing. Marco Mastretta.

In tale relazione sono contenuti i dati relativi all'analisi dei flussi di traffico richiesti da ARPAL che documentano quantitativamente l'affermazione della non sussistenza di una criticità derivante dal traffico indotto contenuta nel Rapporto preliminare⁴.

E d'altra parte, la richiesta da parte del Comune di progettare un collegamento viario tra via Calda e via dell'Acciaio, di cui si fa carico il PUO, risponde all'esigenza non tanto di mitigare l'impatto derivante dall'intervento, quanto di alleggerire le criticità più complessive dell'area nell'ottica precedentemente richiamata.

Preme sottolineare in questa fase che, indipendentemente da quelle che saranno le scelte del Comune circa la realizzazione di tale opera, l'impatto sul traffico locale associabile all'intervento, alla luce dei dati dello studio di cui sopra, risulta comunque trascurabile. Con l'occasione, si intende inoltre precisare quanto riportato nel Rapporto preliminare, sempre a proposito del tema *“Aria”*.

¹ Relazione Istruttoria n. 27 del 9 ottobre 2012.

² Art. 18 Norme Generali PUC.

³ Relazione di Ottemperanza – CTVAS 26 ottobre 2015. In particolare, si prevede che gli strumenti attuativi del PUC siano sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS.

⁴ Gli esiti dello studio sono stati consegnati successivamente alla redazione del Rapporto preliminare che si è dovuto basare pertanto per questo aspetto solo su stime qualitative (peraltro evidenti non qualificandosi l'intervento previsto come *“attrattore di traffico”* nel senso indicato dal parere VAS riportato in precedenza).

Tra gli indicatori individuati dal PUC a livello municipale relativamente a questo tema risulta la distanza tra l'insediamento e la più vicina stazione ferroviaria. Nella tabella sintetica del Rapporto (pag. 23) è scritto che il PUO in esame non rispetta questo parametro. Ciò è vero se riferito alla situazione in essere. Come è noto tuttavia, il progetto GATE (promosso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano e Aeroporto di Genova) prevede la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria, di cui RFI sta curando il progetto definitivo, all'altezza della rotonda di Via Siffredi. In tale prospettiva, considerando che per tale opera, strategica per il collegamento con l'Aeroporto ed il polo degli Erzelli, risulta concreta la possibilità di una sua prossima realizzazione, si può ritenere che le previsioni del PUO in esame soddisfino anche tale parametro.

Con riferimento all'allegato A della L.R. 32/2012⁵, sembra infine opportuno richiamare il fatto che il PUO in esame:

- a) non interessa aree inondabili e/o a suscettività al dissesto medio-alta;
- b) non presenta un carico insediativo aggiuntivo in situazioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa;
- c) non prevede varianti al PTCP

e pertanto, sotto il profilo delle caratteristiche intrinseche di potenziali effetti sull'ambiente, non ricadrebbe neppure nei piani da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VAS. Il fatto che, in effetti, sia stata attivata la procedura in esame discende da quanto previsto dall'art. 5 delle Norme generali del PUC che recepisce le prescrizioni della VAS.

In definitiva, tenuto anche conto dei criteri di cui all'allegato I alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06, si ritiene che sussistano i presupposti per non sottoporre a VAS il progetto di PUO in esame imponendo eventualmente la prescrizione cui si è fatto cenno relativa agli accertamenti sulla qualità di suoli ed acque sotterranee da concordare con la U.O.C. Suolo del Comune di Genova.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

⁵ Così come modificato dalla L.R. 6/2017

Preg.mi

- Comune di Genova
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it
- DIREZIONE AMBIENTE E IGIENE - SETTORE AMBIENTE
ufficio V.A.S., VIA DI FRANCIA 1-15° piano
ambiente@comune.genova
- c.a. Sergio Righeschi
srigheschi@comune.genova.it

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 31maggio 2017: "ADOZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO (PUO)RELATIVO AL SETTORE 3B DEL DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE N. 06 – NUOVA SESTRI P. – DEL VIGENTE PUC AI SENSI DELL'ART.51 DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE N.36/1997 E S.M.I.". Richiesta Parere sulla Verifica di Assoggettabilità alla VAS.

In riferimento alla Vostra nota n. Prot. N. 213004 del 16.6.2017 assunta in ARPAL al nr Prot.18015 del 20.6.2017, relativa alla Procedura Verifica di Assoggettabilità alla VAS del P.U.O. DISTRETTO 06 SESTRI P. SETTORE 3B (RSA IN EX TORRINGTHON), si riportano di seguito le osservazioni formulate da questa Agenzia sulla completezza delle informazioni presenti nel Rapporto Preliminare ed utili all'espressione del provvedimento di verifica ai sensi della L.R. 32/2012 smi.

Rimandando ai documenti allegati riguardo le tematiche ARIA, RUMORE e SUOLO/BONIFICHE, si evidenzia in particolare la carenza rispetto all'analisi del flusso del traffico.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile U.O. Pianificazione e
Coordinamento Attività Territoriali
(Dr.ssa Tiziana Pollero)

Firmato digitalmente
da

TIZIANA POLLERO

CN = POLLERO TIZIANA
O = ARPAL/01305930107
T = Dirigente
C = IT

ALLEGATI: Osservazioni

Nota Regione prot. PG/2009/144150 del 08/10/2009

Nota Comune Genova prot. n. 369034 /BF del 3.12.2013 riportante verbale incontro Enti del 3.12.11.2013

Estensore Provvedimento: Maria Montalbano

ARPAL Direzione Scientifica UO PCA

Via Bombrini 8 – 16149 Genova

Tel. +39 0106437220

pcat.ds@arpal.gov.it ; arpal@pec.arpal.gov.it

www.arpal.gov.it

C.F. e P.IVA 01305930107



**Osservazioni alla documentazione per la Verifica di Assoggettabilità (VA)
Comune di Genova (GE)**

Deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 31 maggio 2017: "ADOZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO (PUO)RELATIVO AL SETTORE 3B DEL DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE N. 06 – NUOVA SESTRI P. – DEL VIGENTE PUC AI SENSI DELL'ART.51 DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE N.36/1997 E S.M.I."

Richiesta Parere sulla Verifica di Assoggettabilità alla VAS
ai sensi della L.R. 32/2012 e ssmmii

<p>INFORMAZIONI GENERALI (Iter procedurale, Soggetti coinvolti e Consultazione)</p>	<p>Il Rapporto Preliminare (RP) per la verifica di assoggettabilità a VAS prende in considerazione le questioni attinenti le componenti ambientali ma presenta i contenuti minimi. La <u>motivazione</u> della attivazione della procedura è esplicitamente indicata nella nota di richiesta parere dell'AC, come disposizione della vigente lr 32/2012 come recentemente modificata. Si ritiene opportuno evidenziare come tale iter fosse ulteriormente indicato nelle prescrizioni del Parere motivato di Vas del PUC di Genova (di cui al CTVAS del 26/10/2015), quale norma di PUC come riportato a pag 22 del RP. Non sono state svolte fasi di progettazione partecipata, pag 9 del RP.</p>
<p>CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA (Informazioni generali del p/p e inquadramento normativo/pianificatorio)</p>	<p>Il quadro conoscitivo ambientale, relativamente alla zona di progetto, evidenzia gli indicatori disponibili del monitoraggio del PUC per il Municipio 6 (anno 2016) a pag 22 e successive del RP, ma non riporta considerazione relative alla criticità evidenziata nelle valutazioni di VAS in merito alle mancate valutazioni sugli effetti della mobilità, in allora rinviate alle fasi attuative, come questa, nelle conclusioni della procedura VAS del Piano Urbanistico Comunale del 2012 e 2015.</p> <p>Alcuni riferimenti normativi in materia ambientale sono generici o non riferibili alle versioni aggiornate e vigenti, ad esempio per la matrice acqua, il RP cita il PTA senza meglio specificarlo: si segnala che ad oggi il riferimento opportuno è il vigente Piano di Tutela delle Acque 2016/2021 (PTA2016) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.11 del 29.3.2016.</p> <p>A tal proposito si ritiene utile indicare quale fonte dei dati in materia ambientale il sito regionale http://www.ambienteinliguria.it, ove è possibile rintracciare dati il più possibile significativi e aggiornati anche su scala comunale e di ogni componente ambientale interessata nella definizione del quadro conoscitivo.</p>
<p>CARATTERISTICHE DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE (Ambito di influenza territoriale, Aspetti ambientali e problemi)</p>	<p>La documentazione fornita riporta uno stato dell'ambiente non sempre aggiornato ma soprattutto carente nell'evidenziare le criticità presenti e già note nell'ambito territoriale e nell'affrontarle con le idonee misure.</p> <p>In una ulteriore ed eventuale fase di Valutazione occorrerebbe non solo la relazione sullo stato aggiornato dell'ambiente, ma individuare e descrivere le misure adottabili per fronteggiare le criticità ed emergenze</p>

ARPAL Direzione Scientifica UO PCA

Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
pcaat.ds@arpal.gov.it ; arpal@pec.arpal.gov.it
www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107



ambientali)	<p>ambientali. Tali misure sono in generale già indicate all'art.14 (Norme di rilevanza ambientale) delle Norme Generali del vigente PUC di Genova. e declinabili nell'area e nel contesto in progettazione.</p> <p>L'oggetto della Verifica di Assoggettabilità è la valutazione di eventuali <u>problematiche eccedenti l'osservanza dei vincoli di legge.</u></p>
CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI	<p>La caratterizzazione dell'ambito di influenza territoriale con riferimento agli aspetti ambientali prende in considerazione tutti gli aspetti interessati ma con un grado di approfondimento minimo, come sopra già accennato. Di seguito si evidenziano <u>alcune carenze</u> rispetto alla valutazione degli effetti derivanti dal PUO su alcune componenti ambientali</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARIA: mancano l'analisi della situazione attuale dei flussi di traffico e le relative misure di mitigazione; tale analisi si ritiene opportuna a dimostrazione che i flussi di traffico al Complesso in progetto non genereranno ulteriore aggravio per la zona (non è rilevante che in passato lavorassero 700 addetti in zona) ovvero che i flussi di traffico attuali non producano impatti in termini di emissioni in atmosfera considerando la destinazione residenziale dell'intervento edilizio. • RUMORE: si prende atto delle misurazioni riportate nella documentazione disponibile, dall'analisi della quale si rileva che il progetto CONTIENE la proposta dell'adeguamento della Zonizzazione acustica di quella zona oltre il perimetro del PUO. Si ritiene tuttavia necessario un ulteriore approfondimento perché nella relazione "<u>adeguamento_al_puo_della_zonizzazione_acustica_con_allegati</u>" si nota che la modifica di Classificazione acustica proposta implica una variazione di Classe da 6 ad 1, fra zone contigue separate solo da una strada; inoltre riguardo una eventuale mitigazione, vista la esiguità degli spazi, nella relazione non c'è evidenza di barriere acustiche ma solamente la previsione di una futura progettazione di un "involucro edilizio" per l'edificio destinato a RSA assistenziale ed ad indirizzo psichiatrico. • SUOLO: In merito all'aspetto della "contaminazione suoli acque sotterranee" si evidenzia quanto segue: Il sito in oggetto è l'area della ex Marconi, Via Calda a Genova Sestri P. Dalla relazione emerge che verrà cambiata la destinazione d'uso dell'area da commerciale/industriale a residenziale. Tenuto conto che nel sito venivano effettuate attività industriali e che la Regione Liguria con specifica nota prot. PG/2009/144150 del 08/10/2009 disponeva che, nel caso di variazione di destinazione d'uso da commerciale a residenziale, deve essere effettuata un'indagine ambientale (v. nota allegata), dovrà essere richiesta un'<u>indagine ambientale</u> atta a verificare la conformità del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee ai limiti di riferimento per siti residenziali (Titolo V Parte IV D.lgs. 152/06 Allegato 5 tab.1 Colonna A e tab.2). Si evidenzia infine che è presente a valle dell'ex Marconi, un sito sottoposto a procedimento di bonifica (area Elpis - Ex Elsag)

ARPAL Direzione Scientifica UO PCA

Via Bombrini 8 – 16149 Genova

Tel. +39 0106437220

pca.ds@arpal.gov.it ; arpal@pec.arpal.gov.it

www.arpal.gov.it

C.F. e P.IVA 01305930107



CERTIFIED OHSAS 18001



caratterizzato da una contaminazione delle acque sotterranee da solventi clorurati. Visto che tale contaminazione è stata riscontrata anche nei piezometri ubicati a monte del sito, era stata richiesta l'effettuazione di indagini ambientali nei siti industriali ubicati a monte (tra cui la Marconi) al fine di verificare l'origine di tale inquinamento. Tali indagini non sono mai state svolte e pertanto risulterebbe importante richiederle in questo contesto (si allega verbale della riunione fra Enti in cui erano state richieste tali indagini).

Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, eventualmente prodotte, la loro gestione dovrà essere definita nei successivi progetti ai sensi della normativa vigente.

Valutazioni specifiche ulteriori ed aggiuntive sono demandate alle successive fasi di attuazione del PUO.

Lo schema delle osservazione segue quanto contenuto nella pubblicazione *Manuali e linee guida ISPRA 124/2015 "Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS"*

<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/indicazioni-operative-a-supporto-della-valutazione-e-redazione-dei-documenti-della-vas>

ARPAL Direzione Scientifica UO PCA

Via Bombrini 8 – 16149 Genova

Tel. +39 0106437220

pca.ds@arpal.gov.it ; arpal@pec.arpal.gov.it

www.arpal.gov.it

C.F. e P.IVA 01305930107



CERTIFIED OHSAS 18001



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

**Servizio: PIANI E PROGETTI DI
BONIFICA AMBIENTALE**

Oggetto: Indicazioni relative alle indagini sulla
qualità delle matrici ambientali in
caso di modifica della destinazione
d'uso di un'area

n.rif.

MINUTA

Genova, 08/10/2009

Prot. n. P4/2009/144 150

2009/c.13.1.1.2/30

*Alla Provincia di Genova
Area 8 Ambiente
Largo Cattanei 3
16147 Genova*

*Alla Provincia di Savona
Servizio Ambiente
Via Sormano 12
17100 Savona*

*Alla Provincia di La Spezia
Area Ambiente
Via V. Veneto 2
19124 Genova*

*Alla Provincia di Imperia
Settore Tutela dell'Ambiente
Piazza Roma 2
18100 Imperia*

*Ai Comuni di:
16100 Genova GE
17100 Savona SV
19100 La Spezia SP
18100 Imperia IM
(Settore Ambiente)*

Sono state recentemente manifestate, da parte di alcune amministrazioni locali della Regione, perplessità sulla possibilità di adottare una condotta cautelativa, in termini di tutela della qualità delle matrici ambientali, in sede di approvazione del cambiamento di destinazione d'uso di un'area.

Nell'ordinamento normativo precedente il D. Lgs. 152/2006 non si ponevano dubbi interpretativi, grazie all'espresso disposto dell'articolo 17 comma 13 del D. Lgs. 22/1997 che recitava :

“Nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso di un’area comporti l’applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l’interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica”.

Al riguardo la Regione Liguria era intervenuta con due successive circolari (prot. n. 35805/53 del 17/3/2004 e n. 879/107134 del 13/8/2004) per affermare l’opportunità, anche su aree non “potenzialmente contaminate” o persino mai indagate, di procedere, preliminarmente all’approvazione di una modifica di destinazione che comporti il passaggio a limiti di accettabilità più restrittivi, ad **accertamenti preliminari sullo stato di qualità di suolo, acque superficiali ed acque sotterranee**, al fine di verificare la conformità ai limiti di accettabilità propri della nuova destinazione d’uso e di escludere la necessità di una bonifica.

Di più, gli uffici regionali si erano espressi a favore di tale procedura cautelativa anche nel caso in cui i mutamenti di destinazione d’uso non comportino il passaggio a diversi limiti di riferimento per la qualità dei suoli (per es. da produttivo a commerciale), sempreché sussistano ragioni per ritenere l’area “potenzialmente contaminata” (nell’accezione definita dal D. M. 471/99) in base alla storia del sito, alle pregresse attività antropiche, ad eventuali fenomeni inquinanti che in esso si siano prodotti.

L’avvento del Decreto Legislativo 152/2006, che ha abrogato il precedente Decreto Ronchi e con esso la norma contenuta al comma 13 dell’articolo 17, sopra citata, ha indotto alcuni addetti ai lavori a ritenere ormai superato anche il contenuto delle circolari regionali in materia e a domandarsi, conseguentemente, quali siano le possibili norme invocabili, al fine di prescrivere comunque le opportune cautele nei confronti dei soggetti che si apprestano a chiedere un cambiamento dell’uso di un’area (quasi sempre un sito produttivo dismesso) per effettuarvi investimenti strutturali ed infrastrutturali (spesso, ma non soltanto, di tipo residenziale).

La lacuna normativa, in realtà, è solamente apparente poiché sotto il profilo sostanziale nulla è cambiato nell’interazione fra destinazione d’uso di un’area e qualità delle sue matrici ambientali, rispetto alla precedente disciplina.

L’articolo 240 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 152/2006 definisce **“concentrazioni soglia di contaminazione” i valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione e l’analisi di rischio sito specifica, come individuati nell’allegato 5 alla parte quarta.**


L’allegato 5 alla parte quarta, a sua volta, riporta i valori di concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo **referiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare**, distinguendoli nelle due colonne A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e B (siti ad uso commerciale e industriale), esattamente come era nel quadro normativo definito dal D. Lgs. 22/1997 e dal D.M. 471/1999.

Dal combinato disposto dell’articolo 240 e dell’allegato 5 del D. Lgs. 152/2006, nonché dalla ratio della legge stessa, -volta a garantire un livello di sicurezza sanitaria ed ambientale di un’area adeguato all’utilizzo che della stessa si intende fare-, scaturisce la perdurante validità delle prescrizioni a suo tempo dettate dagli uffici regionali con le già citate circolari.

Si conferma pertanto che, in caso di modifica di destinazione d'uso di un'area è necessario dimostrare comunque che la qualità dei suoli sia compatibile con le attività che vi si vogliono svolgere, attraverso indagini preliminari idonee, effettuate ai sensi dell'art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/2006.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dr. Vincenzo D'Auria





COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 369034/BF

Addì 03-12-2013

OGGETTO: Verbale riunione avente ad oggetto il documento "Valutazioni Conclusive sulla Qualità delle Acque di Falda" (Rev. 2) recante "Riformulazione Analisi di Rischio" relativa all'area ex Elsag della Elpis S.r.l. alla foce del Torrente Chiaravagna. Pratica 205/BF da citare nella corrispondenza.

Inviata via PEC**Regione Liguria**

Aria Clima e Gestione Integrata dei Rifiuti
protocollo@pec.regione.liguria.it

ARPAL

Dipartimento di Genova
 Settore Suolo Rifiuti
arpal@pec.arpal.gov.it

Provincia di Genova

Direzione Ambiente ANT
 Ufficio Suolo
protocollo@cert.provincia.genova.it

Con riferimento alla pratica in oggetto, si invia il verbale in oggetto.

Il giorno 12 novembre 2013 alle ore 10, presso gli uffici del civico Settore Ambiente e Igiene, si è svolta la riunione tecnica avente per oggetto la valutazione del documento "Valutazioni Conclusive sulla Qualità delle Acque di Falda" (Rev. 2) recante "Riformulazione Analisi di Rischio" contenente gli esiti analitici dei monitoraggi delle acque sotterranee presso il sito di proprietà Elpis S.r.l. alla foce del torrente Chiaravagna, oggetto di monitoraggio ambientale, nell'ambito del procedimento in corso ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

Partecipanti: dr. Testini, per. ind. Ambrosini, dr. Perrotta per la Provincia di Genova, d.ssa Fanutza, d.ssa Stangotto per l'ARPAL, dr. Carli, dr. Di Giovanni, dr. Robbiano e dr. Scimone per il Comune di Genova.

Le rappresentanti dell'ARPAL introducono l'incontro, evidenziando alcuni aspetti del tema oggetto di discussione, ritenuti critici. Innanzi tutto, relativamente alla sussistenza di "inquinamento diffuso" da solventi clorurati nelle acque sotterranee nell'area del torrente Chiaravagna, ipotizzata dalla Parte, esse affermano che i risultati dei monitoraggi ambientali non costituiscono una base di dati sufficiente per stabilire ciò. Viene anche sottolineato che nell'area del bacino Chiaravagna non vi sono pozzi da adibire al monitoraggio dello stato di qualità ambientale delle acque ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (parte III).

ARPAL evidenzia che ELSAG utilizzava all'interno del proprio ciclo produttivo i solventi clorurati, motivo per cui è stato richiesto di considerare tali parametri nel piano di

Area Tecnica - Direzione Ambiente Igiene Energia
 Settore Ambiente e Igiene- U.O.C. Suolo

Via di Francia, 1 - 15° piano - Tel. 010 5573269/195 010 5577604 - Fax 010 5573197

e-mail: pdgiovanni@comune.genova.it - arobbiano@comune.genova.it - ascimone@comune.genova.it



caratterizzazione. Si ritiene pertanto che non possa essere escluso un contributo alla contaminazione riscontrata.

ARPAL ricorda inoltre come già evidenziato nell'istruttoria tecnica dell'analisi di rischio redatta nel 2009, che la contaminazione da tricloroetilene risultava e risulta presente principalmente nei piezometri all'interno e a valle del sito, a differenza del tetracloroetilene che risulta presente in modo uniforme su tutti i piezometri sia di monte che di valle.

Con riferimento ai dati relativi al monitoraggio eseguito presso il sito nell'ambito del procedimento in corso ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (parte IV, titolo V), vengono evidenziate difficoltà nella valutazione degli esiti analitici di parte, dovute al mancato interconfronto tra il laboratorio di parte (dr. Gerbino) ed il laboratorio ARPAL, in merito a tecniche e metodi di analisi. Risultano pertanto irrisolvibili le discrasie risultanti dal confronto fra i dati. Si rileva che il dr. Gerbino riporta i propri risultati analitici senza esprimere il valore di incertezza associato: tale modalità di certificazione del dato risulta particolarmente critica quando esso eccede o è prossimo al limite di legge; dall'esame dei dati raccolti, è possibile ipotizzare che, almeno buona parte di essi, considerata l'incertezza analitica, possano essere considerati conformi al limite di legge, in analogia con quanto spesso riscontrato dal laboratorio ARPAL.

Viene poi messa in discussione la validità delle carte isofreatiche elaborate dalla Parte, in relazione alle quote di riferimento per il calcolo delle soggiacenze. Tale criticità risulta particolarmente importante in funzione della definizione dei punti di controllo, in corrispondenza dei quali sia verificata la conformità alle CSC. In base alle elaborazioni a disposizione, sembrerebbe necessario considerare come piezometri di valle idrogeologico PZ9, PZ10 e PZ7. Andrà esaminata altresì la presenza di Pz8 tra i piezometri di valle.

In relazione al procedimento in corso, il dr. Di Giovanni per il Comune, evidenzia che, sulla base delle criticità segnalate dai tecnici ARPAL, l'Analisi di Rischio formulata dal proponente non risulta approvabile.

Il dr. Perrotta per la Provincia definisce i contorni della discussione in merito all'approvazione dell'analisi di rischio: i rischi calcolati per i possibili recettori negli scenari modellati, dovuti alla contaminazione da solventi clorurati, sono stati valutati accettabili, ovvero le concentrazioni di tali contaminanti risultano inferiori alle CSR calcolate. Nel caso in cui fosse accertato che tale contaminazione sia di provenienza esterna al sito, trasportata attraverso l'area in esame dal flusso della falda, il sito stesso potrebbe essere dichiarato "non contaminato", essendo inesigibile il rispetto delle CSC al confine di valle idrogeologico quale obiettivo di bonifica. In caso contrario sarebbe sancita la presenza di una sorgente secondaria di contaminazione nell'ambito del sito e, conseguentemente, la necessità del conseguimento del rispetto delle CSC al confine di valle e di interventi di bonifica o messa in sicurezza, risultando il sito contaminato ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs 152/06 in relazione all'obiettivo di bonifica rappresentato dai valori di CSC delle acque sotterranee al confine di valle idrogeologico del sito.

Viene condivisa l'opportunità di acquisire dati relativi alle zone a monte del sito, in aree industriali di proprietà Marconi-Ericsson, per verificare e valutare l'eventuale apporto esterno alla contaminazione da solventi clorurati. ARPAL, in particolare, ritiene che non sia possibile escludere tra le cause dell'attuale contaminazione, le attività industriali svolte in passato nel sito e quindi attribuire detta contaminazione esclusivamente ad apporti esterni, sulla base delle sole informazioni desumibili dal monitoraggio del piezometro PZB1. In dettaglio, tale

Area Tecnica - Direzione Ambiente Igiene Energia
Settore Ambiente e Igiene- U.O.C. Suolo

Via di Francia, 1 - 15° piano - Tel. 010 5573269/195 010 5577604 - Fax 010 5573197

e-mail: pdigiovanni@comune.genova.it - arobbiano@comune.genova.it - ascimone@comune.genova.it

valutazione risulta particolarmente critica considerando i parametri tricloroetilene e 1,1-dicloroetilene anche se è stato osservato che, per quanto riguarda il tricloroetilene, le ultime campagne di giugno e settembre potrebbero risultare conformi in base all'incertezza analitica (presunta per i dati di parte) mentre per il 1,1, dicloroetilene i superi sono stati riscontrati solo da ARPAL. Per l'effettuazione delle indagini di cui sopra, i rappresentanti della Provincia ritengono però insufficienti i presupposti per un'ordinanza ai sensi dell'art. 244 D. Lgs. 152/06, ma provvederanno a chiedere a Marconi/Ericsson verifiche della qualità della falda a valle, ma all'interno degli insediamenti industriali.

Anche per il parametro Cr VI permangono dubbi interpretativi sull'origine di tale contaminazione considerato che:

- risultano superi di una certa entità in Pz6bis e in Pz7;
- nelle vicinanze di Pz6bis (più a monte) si trovavano delle vasche di cromatura tuttavia nelle fasi iniziali del procedimento (fine 2007 inizio 2008) nell'ambito dei lavori di allargamento dell'arginatura del Torrente Chiaravagna che avevano comportato anche la rimozione di terreni superficiali in tali settore, erano state effettuate verifiche dei terreni che non avevano evidenziato superi per il Cr VI;
- a monte solo ARPAL rileva in PzB1 un supero per il Cr VI ma con valori inferiori a quelli riscontrati in Pz6bis e in Pz7.

In conclusione, preso atto che le argomentazioni tecniche alla base del documento di analisi di rischio non sono esaustive ai fini della sua approvazione e che sono necessarie ulteriori indagini al fine di determinare l'entità e l'origine della contaminazione da solventi clorurati, si decide di chiedere al proponente quanto segue:

- proseguire il monitoraggio delle acque sotterranee per altre tre campagne con cadenza trimestrale (dicembre 2013 – marzo 2014 – giugno 2014); saranno esclusi dall'elenco dei punti di campionamento i piezometri P1bis, PZ5bis e P5bis; saranno analizzati esclusivamente i solventi clorurati ed il cromo VI;
- per una migliore valutazione dei dati fin qui forniti dal laboratorio di parte, dovranno essere aggiornati i risultati analitici delle campagne di monitoraggio eseguite negli anni 2012 e 2013, esprimendo i dati con l'incertezza associata, con particolare riguardo ai valori eccedenti i limiti di riferimento;
- in considerazione delle discordanze evidenziate fra i risultati analitici del laboratorio di parte e quelli ottenuti dal laboratorio ARPAL, dovrà aver luogo un interconfronto fra i laboratori, in conformità alle indicazioni fornite in merito dall'allegato 2 al titolo V del D. Lgs. 152/06;
- dovrà essere restituita una battuta topografica delle teste pozzo, con precisione centimetrica in un sistema di riferimento riconosciuto, in particolare sulla rete IGM, al fine di garantire una migliore tracciabilità dei dati freaticometrici espressi sul livello medio marino; ARPAL si riserva una verifica delle coordinate plano-altimetriche delle bocche pozzo fornite;
- in base alle elaborazioni a disposizione, dovranno essere considerati, quali piezometri di valle idrogeologico, PZ7, PZ8, PZ9 e PZ10.

Si conviene di rimandare l'approvazione del documento di analisi di rischio all'esito delle ulteriori campagne di monitoraggio, alle valutazioni più approfondite dell'andamento della falda ed agli esiti delle indagini presso gli insediamenti industriali ubicati a monte dell'area. Se

Area Tecnica - Direzione Ambiente Igiene Energia

Settore Ambiente e Igiene- U.O.C. Suolo

Via di Francia, 1 - 15° piano - Tel. 010 5573269/195 010 5577604 - Fax 010 5573197


e-mail: pdigiovanni@comune.genova.it - arobbiano@comune.genova.it - ascimone@comune.genova.it

i dati ottenuti permetteranno di stabilire che la contaminazione delle acque sotterranee proviene dall'esterno, il documento potrà essere approvato; in caso contrario, dovrà essere riconsiderata la necessità di un intervento di messa in sicurezza e/o bonifica al fine di conseguire i valori di CSC definiti dal D. lgs 152/06 per le acque sotterranee in corrispondenza del confine di valle idrogeologico del sito.

La Provincia di Genova richiederà alle proprietà delle aree ubicate a monte idrogeologico dell'area ELPIS, da individuarsi col supporto del Comune, di predisporre indagini idonee a valutare se la contaminazione della falda riscontrata possa essere attribuibile ad attività pregresse svolte in quei luoghi. A tale scopo verranno anche richieste informazioni sulla storia delle attività produttive che hanno interessato l'ambito in questione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
dr. Mario Carli



Elsag (205)/RevAdR2013/Verbale_riunione12nov

Area Tecnica - Direzione Ambiente Igiene Energia
Settore Ambiente e Igiene- U.O.C. Suolo

Via di Francia, 1 - 15° piano - Tel. 010 5573269/195 010 5577604 - Fax 010 5573197

e-mail: pdigiovanni@comune.genova.it - arobbiano@comune.genova.it - ascimone@comune.genova.it